


Regione Marche, «sostegno ai trapianti

La Regione Marche sosterrà le iniziative della Croce Rossa e delle altre associazioni di volontariato rivolte alla promozione della cultura della donazione degli organi e del sangue. L'impegno è stato assunto nel corso dell'incontro che il presidente, Vito D'Ambrosio, ha avuto con le delegazioni dell'Admo, dell'Aido e dell'Avvis. D'Ambrosio e le delegazioni hanno convenuto sull'alto valore di civiltà della legge 91/99.



Pescara, società mista per i rifiuti urbani

La Agac-Deco (capofila di un pool di imprese, ha offerto circa 8,5 miliardi) guida la graduatoria tra le aziende che hanno concorso per entrare in società con il Comune di Pescara per la raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani. Seconda è la cordata Manutencoop-Aimiri; terza la Emas. Nessuna delle tre, però, avrebbe presentato progetti ritenuti idonei. Ora spetterà alla Giunta scegliere l'eventuale socio.

il documento

5

In Senato

Coinvolgimento diretto delle comunità e degli amministratori locali: strumenti legislativi ad hoc; realizzazione di una «piattaforma telematica» che metta in rete l'intero sistema delle piccole isole; sono alcuni degli strumenti con i quali consentire alle piccole realtà isolane di uscire da una storica emarginazione. In particolare la norma (art. 3) estende la concertazione per lo sviluppo, fra Stato, Regioni ed Enti locali, ai temi relativi alle isole minori, anche con la previsione di accordi di programma quadro da inserire nelle intese istituzionali di programma fra Stato e Regioni. Il rafforzamento del ruolo delle comunità locali emerge anche dall'art. 6 che prevede una relazione annuale di ciascun sindaco sullo stato della vita civile nell'isola e sui provvedimenti da adottare in via d'urgenza, da sottoporre all'esame del Consiglio regionale.

SENATO DELLA REPUBBLICA
---- XIII LEGISLATURA ----
- N. 4279
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori
PAROLA, PACE, CAPALDI, POLIDORO,
BORTOLOTTI, LAURO
(COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 1999)

Norme quadro per uno sviluppo sostenibile delle Isole minori

Art. 1.

(Elenco funzionale delle Isole minori italiane)
1. È istituito presso il Ministero dell'Interno l'Elenco funzionale delle Isole minori italiane, corredato dei dati relativi ai profili geografico, fisico, politico e amministrativo di ciascuna isola, di cui all'Allegato A.
2. Il Ministero dell'Interno, d'intesa con i Ministeri dell'ambiente e delle politiche agricole e forestali, provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'Elenco di cui al comma 1 avvalendosi, a tal fine, di un ufficio appositamente istituito nel suo ambito. Il predetto ufficio provvede, anche mediante un'apposita banca dati informatica, alla raccolta, all'aggiornamento e alla esposizione sistematica dei dati relativi ai profili indicati al comma 1 e ne assicura la pubblicità attraverso la loro immissione sulla rete Internet.
3. Gli enti locali delle isole comprese nell'Elenco di cui al comma 1, incluse le comunità isolane ove esistenti, sono riconosciuti dallo Stato come poli di sviluppo sostenibile nella regione mediterranea. Lo Stato tutela la loro specificità culturale, ambientale e sociale mediante appositi interventi normativi, programmatici e progettuali attinenti alle seguenti materie:

- preservazione delle condizioni di base per un insediamento umano sostenibile, con particolare riferimento alla tutela della salute, anche mediante l'attivazione di presidi sanitari, al diritto allo studio, alla formazione professionale;
- pianificazione delle operazioni di soccorso in situazioni di emergenza, da parte dell'Agenzia di protezione civile, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- promozione della ricerca e della innovazione tecnologica, nell'ambito della politica di sostegno alle aree depresse e nel quadro della ricerca scientifica nazionale, sia presso gli enti pubblici che presso le imprese ed altri soggetti privati, con specifico riferimento alle condizioni e alle dimensioni atipiche di vita nonché alle particolari esigenze dei comuni e delle comunità isolane e con riguardo ai seguenti settori:
 - servizi di telecomunicazione per telemedicina, telelavoro, teleformazione;
 - servizi di trasporto e di navigazione, assistiti da reti satellitari e via cavo;
 - produzioni energetiche alternative;
 - smaltimento di rifiuti;
 - riformazione idrica, anche mediante potabilizzazione e desalinizzazione;
- tutela e valorizzazione ambientale e dei beni culturali, secondo quanto previsto dalla normativa sulle aree protette e in materia di beni e attività culturali;
- promozione e qualificazione dell'offerta turistica, anche al fine dello sviluppo dell'agricoltura, della maricoltura, della pesca, dell'artigianato e di altre attività produttive, con la possibilità di prevedere:
 - la facoltà dei comuni di regolamentare l'accesso dei turisti giornalieri, con opportune modalità di selezione e contenimento dei relativi flussi, e di istituire appositi ticket di ingresso;
 - agevolazioni relative ai trasporti marittimi ed aerei da e per le Isole minori, in particolare nelle stagioni diverse da quella estiva.

4. L'Elenco di cui al comma 1 è pubblico. Al fine della programmazione degli interventi in favore delle comunità isolane previsti dal comma 3, l'Elenco è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti, alle Amministrazioni centrali dello Stato, alle Agenzie istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alle regioni e agli enti locali interessati.

Art. 2.
(Comitato paritetico istituzionale delle isole Minori italiane)

1. È istituito presso il Ministero dell'Interno il Comitato paritetico istituzionale delle isole minori italiane, di seguito denominato "Comitato", presieduto dal Ministro dell'Interno o da un sottosegretario di Stato appositamente delegato.
2. Fino alla data in cui acquisterà efficacia la riforma dell'organizzazione del Governo, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Comitato è composto:
a) dai sindaci degli enti locali di cui all'articolo 1;
b) dai direttori dell'Agenzia di protezione civile, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, o loro delegati;
c) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'ambiente, dei lavori pubblici, dei trasporti e della naviga-

È stato presentato il 15 marzo scorso al Senato un disegno di legge quadro sottoscritto da 40 senatori, primo firmatario, Vittorio Parola (Ds-Ulivo), riguardante la necessità di realizzare uno sviluppo sostenibile, sfruttandone le grandi potenzialità ambientali, culturali e turistiche, delle 45 isole minori e dei loro 35 Comuni, in cui vivono più di 150 mila persone tutto l'anno e che sono meta di milioni di turisti. Il disegno di legge dal titolo «Norme quadro per lo sviluppo sostenibile delle isole minori» si prefigge l'obiettivo, come spiega Vittorio Parola, di innescare un «recupero qualitativo delle isole ad una nuova potenzialità produttiva, economica e culturale» per estendere il territorio «dalla terra al mare attraverso quei capisaldi (le isole, appunto) che sono o potranno essere, sul mare, l'equivalente delle comunità (dalla città all'oasi alla fattoria isolata) che punteggiano la superficie del

continente; poli di riferimento, accumulo e distribuzione del lavoro umano». Ma le isole anche a causa della loro collocazione geografica (sono presenti soprattutto nelle aree del Mezzogiorno) risentono dei gravi problemi legati alla storia e alla realtà socio economica del Sud. «L'agricoltura - sottolinea il sen. Parola - vi esiste in forme minime e spesso primordiali. L'industria non vi è quasi mai arrivata. La pesca langue ovunque». E il turismo non basta «a colmare il vuoto economico lasciato dalle altre attività». Anzi, proprio il turismo «aggrava enormemente ogni problema di approvvigionamento idrico ed energetico» a causa di una «fluttuazione demografica stagionale in proporzione, spesso, da 1 a 10». Un deficit che è però possibile trasformare in risorsa, sperimentando sul campo l'innovazione tecnologica e gli strumenti della concertazione: telelavoro, telemedicina, uso di energie rinnovabili (in particola-

re eolico e il solare), utilizzo dei rifiuti per produrre energia e compost, turismo sostenibile, creazione di lavoro ad alto valore aggiunto, ricerca nei settori della tutela della flora e della fauna. «Si tratta essenzialmente di un disegno di legge quadro - spiega Parola - finalizzato a riconoscere le isole minori al centro delle politiche italiane per il mediterraneo, e a rendere maggiormente compatibile con la realtà isolana le normative di settore attualmente vigenti. Le modalità di intervento pubblico in favore delle isole devono però essere ripensate, con la piena partecipazione delle comunità locali. A questo scopo vengono fra l'altro istituiti un elenco funzionale delle isole minori, un'apposita banca dati presso il ministero dell'Interno, e un comitato paritetico, cui parteciperanno i sindaci dei Comuni, con compiti di indirizzo per i programmi di sviluppo sostenibili».

zione, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, delle politiche agricole e forestali, degli affari esteri, della difesa, dei beni e delle attività culturali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato dai rispettivi Ministri.

3. Possono partecipare alle riunioni del Comitato, in qualità di esperti e con funzioni consultive, su designazione del Ministro dell'Interno, i presidenti degli enti pubblici di ricerca, o loro delegati, ed i rettori delle università, pubbliche o private, esistenti nelle regioni nel cui territorio sono comprese le Isole minori, o loro delegati.

4. Il Comitato ha compiti consultivi nelle materie oggetto della presente legge e in particolare rende pareri, propone indirizzi, esprime valutazioni e comunque si pronuncia, ove richiesto dalle Amministrazioni centrali dello Stato, dalle regioni, dalle Commissioni parlamentari, sulle questioni relative ai seguenti aspetti della programmazione dell'intervento pubblico in favore delle Isole minori:
a) strategie rivolte ad uno sviluppo sostenibile;
b) pianificazione della sicurezza ambientale e della protezione civile;
c) progetti di sviluppo e di innovazione tecnologica per le piccole e medie imprese;
d) programmi di dotazione infrastrutturale attinenti alle telecomunicazioni, alla mobilità sostenibile, alla portualità, alla sanità pubblica, alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali nel contesto della qualificazione dell'offerta turistica.
5. Il Comitato dura in carica cinque anni, alla scadenza dei quali il Ministro dell'Interno provvede a rinnovarne la composizione. Al fine di garantire un'opportuna diffusione, sul piano nazionale e internazionale, delle attività svolte dal Comitato, il Ministro dell'Interno provvede alla redazione di un rapporto annuale, che è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
6. L'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) svolge compiti di supporto, di coordinamento organizzativo e di segreteria per il funzionamento del Comitato, previa intesa con il Ministero dell'Interno, senza maggiori oneri a carico dello Stato.

Art. 3.
(Concertazione per lo sviluppo)

1. Al fine della tutela della specificità storica e culturale

ELENCO FUNZIONALE DELLE ISOLE MINORI				
Prov.	Isola	Abit.	Sup. (Km.q.)	Ab./Km.q.
AG	Lampedusa	3.991	20,2	197
AG	Linosa	392	5,3	73
CA	San Pietro	6.849	50	136
FG	Caprara	-	1	1
FG	San Domino	210	2,5	84
FG	San Nicola	136	1	136
GR	Giannutri	3	2,32	1
GR	Giglio	1.711	21	81
LI	Capraia	323	19	17
LI	Gorgona	135	2,23	60
LI	Elba	27.543	244	112
LI	Pianosa	-	10	-
LT	Ponza	3.782	10	378
LT	Santo Stefano	-	0,5	-
LT	Ventotene	508	1,5	338
ME	Alicudi	129	5,1	25
ME	Filicudi	160	9,5	16
ME	Lipari	8.652	37,6	230
ME	Panarea	268	3,4	78
ME	Salina	2.193	26,8	81
ME	Stromboli	393	12,6	31
ME	Vulcano	434	21	20
NA	Capri	11.962	10,26	1.165
NA	Ischia	39.126	46,3	845
NA	Procida	10.015	3,7	2.706
PA	Ustica	1.086	8	135
SP	Palmaria	55	2	27
SS	Asinara	300	51,9	5
SS	Caprera	73	15,7	4
SS	La Maddalena	10.724	19,6	547
SS	Motara (Olbia) n.c.	-	-	-
SS	Razzale (La Maddalena) n.c.	-	-	-
SS	Santa Maria n.c.	-	-	-
SS	Santo Stefano n.c.	-	2	-
SS	Spargi n.c.	-	1,7	-
SS	Tavolara n.c.	3.666	6	-
TP	Favignana	229	19	192
TP	Levanzo	822	7	32
TP	Marettimo	8.327	9	91
TP	Pantelleria	-	83	100

LA CITTÀ E IL DEGRADO

Roma, 175 miliardi per risanare 11 quartieri

«L'avvio dei piani di recupero urbano del Comune di Roma è un fatto assai positivo per la città. È importante però che tali programmi procedano a riqualificare le aree più degradate della periferia nel rispetto dello spirito più autentico della legge. È bene cioè che le opere intervengano il più possibile sul recupero del patrimonio esistente, evitando il più possibile aumenti di cubature». È, questo, il commento del presidente della Regione Lazio, Piero Badaloni, in seguito alla firma del protocollo d'intesa regione - Comune, per il finanziamento e l'approvazione dei programmi di recupero urbano ex art. 11 della legge 493/1993. Si tratta di progetti che impegnano risorse private per circa 2.200 miliardi di cui 1.700 per interventi privati e più di 500 per interventi pubblici. La sigla del protocollo d'intesa raggiunge un duplice

scopo: dà certezze sui finanziamenti pubblici disponibili e sull'iter procedurale che i programmi dovranno percorrere. La Regione ha assegnato 175 miliardi con l'importante novità che ai 142 già previsti si aggiunge una parte dei fondi per i Programmi integrati di intervento pari a 12,8 miliardi e ulteriori 19,5 per consentire allo Iacp di intervenire in due realtà particolarmente degradate: San basilio e Laurentino 38. Sarà così possibile intervenire negli 11 ambiti previsti che riguardano realtà territoriali importanti come Tor bella Monaca, Acilia, Magliana, Primavalle - Torvecchia e così via. «In tal modo - spiega il presidente Badaloni - si inizierà a ricomporre quella frattura tra centro e periferia determinata in passato dall'abusivismo e dalla speculazione edilizia che ha comportato una crescita squilibrata della città».

delle Isole minori nonché, in considerazione della loro condizione di aree depresse, al fine dello sviluppo delle potenzialità economiche e produttive delle Isole minori, lo Stato e le regioni interessate concordano, in sede di intesa istituzionale di programma ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gli strumenti di programmazione concertata per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge.

2. In attuazione dell'intesa istituzionale di cui al comma 1, previa ricognizione delle risorse finanziarie disponibili a livello locale, regionale, statale e comunitario, si provvede alla definizione di un apposito accordo di programma quadro, ai sensi della citata legge n. 662 del 1996, con la partecipazione dell'ANCIM e mediante le opportune intese con gli enti locali interessati, per la determinazione di un programma esecutivo di interventi.

3. Il programma di interventi di cui al comma 2 deve essere caratterizzato da omogeneità di contenuti, deve essere aderente alle esigenze locali nel quadro di un opportuno coordinamento con le esigenze comuni ed è realizzato, in sede locale, dai comuni o dalle comunità isolane, ove esistenti, che ne assumono la responsabilità della gestione.

Art. 4.
(Itinerari turistici locali)

1. Al fine della valorizzazione delle sinergie culturali, storiche, territoriali esistenti fra le Isole minori ed i comuni presenti sul territorio peninsulare tradizionalmente collegati con esse, ed allo scopo di qualificare l'offerta turistica e di disciplinare la relativa domanda, i predetti soggetti possono proporre la realizzazione di itinerari finalizzati all'attivazione di itinerari turistici locali, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della qualità della vita.

2. I soggetti di cui al comma 1, acquisito il parere del Comitato, possono promuovere la convocazione di apposite conferenze di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con la partecipazione delle regioni, delle amministrazioni pubbliche e degli altri soggetti pubblici, legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo, per l'acquisizione delle intese, assenti o nulla osta necessari per la realizzazione degli itinerari turistici di cui allo stesso comma 1, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- predisposizione di un memorandum di intesa fra tutti i soggetti pubblici interessati;
- definizione di un programma pluriennale per la valorizzazione delle risorse storiche, turistiche ed ambientali;
- ricognizione delle risorse finanziarie disponibili;
- elaborazione sistematica dei singoli progetti esecutivi nel quadro del programma pluriennale di cui alla lettera b).

Art. 5.
(Presidi di protezione civile)

1. Nel rispetto della pianificazione generale disposta dall'Agenzia di protezione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b), della presente legge, ferme restando le disposizioni generali in materia di protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla legge 3 agosto 1999, n. 265, ed al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e sulla base di una preventiva intesa promossa dalla regione con l'ente locale interessato anche al fine del reperimento delle necessarie dotazioni, qualora nel territorio del predetto ente locale ricorrano condizioni di particolare rischio di catastrofi naturali o indotte è istituito un presidio di protezione civile, cui è preposto il sindaco del comune interessato, che svolge attività di informazione, prevenzione, previsione, allarme e primo soccorso in caso di emergenza.

2. I presidi istituiti ai sensi del comma 1 svolgono le attività indicate nello stesso comma avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia di protezione civile, anche al fine del necessario coordinamento con le organizzazioni di volontariato e con altre associazioni private, eventualmente costituite nel territorio del comune, che intendano prestare la loro attività nel presidio.

3. Per la gestione del presidio, e con particolare riferimento alle attività di prevenzione e previsione, il sindaco può istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti nel presidio stesso.

Art. 6.
(Relazioni annuali)

1. I sindaci dei comuni presenti nelle Isole di cui all'Allegato A curano la redazione di una relazione annuale sullo stato della comunità da essi amministrata, sugli effetti dei provvedimenti eventualmente adottati e sulle ulteriori misure, sociali ed economiche, ritenute necessarie. Ciascuna relazione è trasmessa al Presidente della regione territorialmente competente ed al Presidente del Comitato.

Art. 7.
(Rapporti con le isole minori del Mediterraneo)

1. È istituita la delegazione parlamentare italiana per il patrocinio della Conferenza degli enti locali delle isole minori del Bacino del Mediterraneo, composta da cinque deputati e da cinque senatori, scelti dai Presidenti della Camera e del Senato sulla base del collegio elettorale di appartenenza e della competenza nelle materie oggetto della presente legge.

2. La Conferenza di cui al comma 1 ha come obiettivo quello di intensificare gli scambi culturali ed il trasferimento di esperienze fra le comunità isolane del Bacino stesso, anche al fine del mantenimento della stabilità e per l'incentivazione dello sviluppo sostenibile nella regione.

3. La Conferenza di cui al comma 1 ha la propria sede permanente in Roma, in considerazione del ruolo storico della città nel contesto del Bacino del Mediterraneo, e si riunisce, di regola, in sessioni annuali presso uno degli enti locali fondatori, su richiesta di quest'ultimo e sulla base di un'alternanza fra i predetti enti.

